

Consiglio di Stato, Sezione V 23/08/1996 n. 947

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.5

In una gara d'appalto, la Commissione aggiudicatrice non può sostituirsi all'Amministrazione nell'effettuare una valutazione di merito circa la portata e le finalità dell'intervento, ovvero per dirimere i dubbi e le incertezze derivanti dalla intrinseca insufficienza esplicativa della documentazione di gara, giacché, in tal caso, risulterebbe violato il principio in virtù del quale gli elementi che individuano l'oggetto dell'appalto debbono essere indicati, in modo chiaro ed univoco, negli atti che pongono la disciplina della gara.